

Comune di Cugnasco-Gerra

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850 50 30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch



Municipio

Cugnasco, 18 aprile 2023


Risoluzione no. 2082 – 17.04.2023

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 24

Modifica del Regolamento organico del Comune di Cugnasco-Gerra (ROC) – Abrogazione dell'articolo 10

Commissioni incaricate:

Commissione delle petizioni



Signor Presidente,

Signore e Signori Consiglieri comunali,

Con effetto al 1° aprile 2023 sono entrate in vigore alcune modifiche puntuali alla Legge organica comunale (LOC), adottate dal Gran Consiglio Ticinese in occasione di una delle sue ultime sessioni del 2022. L'adeguamento normativo ha interessato vari aspetti della gestione dei Comuni ticinesi, dalle modalità di tenuta delle sedute del Municipio e delle Commissioni, alle modalità di attuazione degli investimenti comunali tramite soggetti esterni al Comune. Si è poi approfittato dell'occasione per sistemare taluni disposti che necessitavano di correzione e/o precisazione sulla base della loro applicazione pratica.

Oltre che sui menzionati ambiti, il Legislatore si è pure chinato sulla tematica legata alle tempistiche di approvazione dei conti comunali e dei relativi Messaggi. Su questo aspetto il Governo, nella disamina della situazione attuale, ha potuto evidenziare che se l'attuale disposto della LOC che pone l'obiettivo di approvare i preventivi entro il 31 dicembre sia rispettato da buona parte dei Comuni, diverso è invece il caso per quanto attiene all'approvazione dei consuntivi. Si è infatti potuto constatare che solo una manciata di Comuni riesce ad evadere i conti entro il termine del 30 aprile stabilito dalla Legge.

A fronte della situazione rilevata, il Consiglio di Stato ha risolto di proporre al Legislativo cantonale di abbandonare il termine, ormai non più realisticamente pretendibile, del 30 aprile per l'evazione della prima sessione ordinaria del Consiglio comunale. Su questa base ha pertanto proposto al Gran Consiglio la modifica dei vari disposti della LOC che regolano la tematica.

Nello specifico e per quanto concerne direttamente il funzionamento del nostro Comune, è stata quindi adottato il seguente adeguamento **dell'articolo 49 LOC** (modifiche in **grassetto**):

- 1) *Il consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno ~~alla data prevista dal regolamento comunale.~~*
- 2) *La prima è convocata **al più tardi entro il 30 giugno** e si occupa **in ogni caso del consuntivo dell'anno precedente.** ~~principalmente della gestione dell'esercizio precedente.~~*
- 3) *La seconda, da tenersi entro il 31 dicembre, si occupa in ogni caso del preventivo dell'anno seguente **(invariato).***
- 4) *~~Il presidente del Consiglio comunale, d'intesa con il municipio e per giustificati motivi, può prorogare di due mesi al massimo i termini del capoverso 2. In caso di disaccordo decide il Consiglio di Stato (abrogato).~~*
- 5) *Il Consiglio di Stato, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente **per motivi di forza maggiore i termini dei capoversi 2 e 3; le richieste di proroga devono essere inoltrate entro il 31 maggio, rispettivamente il 30 novembre.***

Con questa modifica viene stabilita una sola data entro la quale la prima sessione ordinaria deve avere luogo e quindi i consuntivi devono essere approvati: il 30 giugno. Entro questo termine, la fissazione della data è lasciata quindi all'autonomia comunale, anno per anno. In virtù dei nuovi disposti il Regolamento comunale non potrà però più stabilire un termine ultimo fisso anteriore.

Il ROC, all'articolo 10, dispone attualmente quanto segue:

- 1) *Il Consiglio comunale si riunisce due volte l'anno in sessione ordinaria.*
- 2) *La prima (primaverile) si apre entro il 30 aprile.*
- 3) *La seconda (autunnale) si apre entro il 31 dicembre.*
- 4) *Sono riservate le facoltà di proroga previste dall'articolo 49 LOC.*

Posto quanto precede, ritenuto che la LOC ed in particolare l'articolo 49 definisce esaustivamente le disposizioni che reggono la tenuta delle sessioni ordinarie del Legislativo comunale, e considerato che tali norme non sono derogabili tramite un diverso disposto del Regolamento comunale, il Municipio ritiene giustificato proporre **l'abrogazione dell'articolo 10 ROC**.

A complemento di quanto sopra si segnala altresì che nell'ambito della menzionata revisione parziale della LOC, sempre in merito alle tempistiche legate all'approvazione dei conti comunali, è pure stata adottata una modifica all'articolo 56 relativo alla trasmissione dei Messaggi municipali. In particolare, con l'introduzione del nuovo cpv. 1bis, è stato introdotto il termine del 15 maggio per il deposito e la trasmissione ai Consiglieri comunali del Messaggio inerente ai conti consuntivi dell'anno precedente. La nuova norma va quindi a completare quella preesistente che stabiliva il termine del 31 ottobre per il deposito e la trasmissione dei conti preventivi, mantenuto immutato.

Attraverso il nuovo cpv. 1ter dell'articolo 56 LOC, il Legislatore ha introdotto la possibilità, tramite specifica normativa nel Regolamento comunale, di prevedere un termine per la trasmissione ed il deposito di tali Messaggi municipali anticipato rispetto a quelli stabiliti dalla LOC.

Il Municipio, sulla base dell'esperienza degli anni passati e tenuto conto dell'usuale pianificazione legata all'allestimento dei conti preventivi e consuntivi, come pure dei termini già imposti a livello di tenuta delle sessioni del Legislativo, non ritiene necessario prevedere delle scadenze diverse rispetto a quelle previste dalla LOC.

Aspetti procedurali e formali

Preavviso commissionale: l'esame del Messaggio compete alla Commissione delle petizioni (articolo 22 del Regolamento organico comunale - ROC). La Commissione della gestione ha la facoltà di pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari (articolo 181 cpv. 3 lett. b) della Legge organica comunale – LOC).

Collisione d'interesse: nessun Consigliere comunale si trova in una situazione di collisione d'interesse (articoli 32, 64 e 83 LOC).

Quoziente di voto: per l'approvazione è sufficiente la maggioranza semplice, ritenuto che i voti affermativi devono raggiungere almeno un terzo (9) dei membri del Consiglio comunale (articolo 61 cpv. 1 LOC).

Referendum facoltativo: la decisione del Consiglio comunale sottostà al diritto di referendum facoltativo (articolo 75 LOC).

Visto quanto precede, il Municipio formula al Lodevole Consiglio comunale la seguente

PROPOSTA DI DECISIONE

1. È approvata l'abrogazione dell'articolo 10 del Regolamento organico del Comune di Cugnasco-Gerra (ROC).
2. La nuova disposizione entra in vigore con l'adozione del Consiglio comunale, riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

IL SINDACO
Gianni Nicoli

PER IL MUNICIPIO



IL SEGRETARIO
Luca Foletta